



***PROCEDURA INTERNAL DEALING
PER I SOGGETTI RILEVANTI***

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2019

1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni aventi per oggetto azioni di Safilo Group S.p.A. (“**Safilo**” o la “**Società**”) o strumenti finanziari a queste collegati, compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (entrambi come di seguito definiti), ai sensi della normativa applicabile in tema di “*internal dealing*”¹.
- 1.2 Ai fini dell’ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti:
- a. Safilo è tenuta a dare ai Soggetti Rilevanti informazione della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi, mediante consegna del modello di cui all’Allegato 2(A) della Procedura;
 - b. i Soggetti Rilevanti sono tenuti a dare comunicazione scritta:
 - (i) alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi (potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all’Allegato 3 della Procedura), e conservando copia della relativa comunicazione alla Persona Strettamente Legata;
 - (ii) a Safilo, mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato 2(B) della Procedura, l’elenco delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO**

- 2.1 Sono definiti soggetti rilevanti di Safilo (“**Soggetti Rilevanti**”, e ciascuno di essi un “**Soggetto Rilevante**”):
- a. i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci effettivi di Safilo;
 - b. gli alti dirigenti, di volta in volta individuati a cura dell’Amministratore Delegato.
- 2.2 Sono persone strettamente legate (le “**Persone Strettamente Legate**”, e ciascuna di esse una “**Persona Strettamente Legata**”):
- a. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

¹ Nello specifico: Articolo 19 del Regolamento UE 596/2014 (“**MAR**”), Articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”), Regolamento delegato della Commissione Europea 2016/522 (“**Regolamento 2016/522**”) e Regolamento delegato della Commissione Europea 2016/523 (“**Regolamento 2016/523**”).

- c. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; e/o
- d. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere a), b) o c), o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di tali soggetti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

- 3.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare le operazioni - compiute da loro stessi ovvero dalle Persone Strettamente Legate - elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato 1 e concernenti le azioni di Safilo o altri strumenti finanziari ad esse collegati.
- 3.2 **Sono escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate il cui importo complessivo per ciascuno di essi non raggiunga la soglia di 20.000,00 (ventimila/00) Euro in un anno solare, calcolata sommando senza compensazioni l'importo delle (eventuali) diverse operazioni; successivamente al superamento di tale soglia, deve essere comunicata ogni singola operazione compiuta nel medesimo anno solare, indipendentemente dall'importo.
- 3.3 L'importo delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e di quelle compiute dalle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi non sono sommate tra loro ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 3.2.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 4.1 I Soggetti Rilevanti comunicano le operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate:
 - a. a Safilo, tempestivamente e in ogni caso entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data dell'operazione; e
 - b. a CONSOB, tempestivamente e in ogni caso entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti comunicano, nei termini di cui al paragrafo 4.1, le operazioni compiute (i) da essi stessi, qualora siano anche Azionisti Rilevanti (per tali intendendosi chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'Articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di Safilo, rappresentato da azioni con diritto di voto, e ogni altro soggetto che controlla Safilo ai sensi dell'art. 93 del TUF), e/o (ii) dalle Persone Strettamente Legate, qualora tali Persone Strettamente Legate siano anche Azionisti Rilevanti.

In tali casi, ai sensi dell'Articolo 152-*septies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, le operazioni non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura *Internal Dealing* per gli Azionisti Rilevanti.

- 4.3 Le comunicazioni di cui al presente paragrafo 4 sono effettuate con le modalità di cui al paragrafo 6.

5. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DI SAFILO**

- 5.1 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del paragrafo 4, Safilo pubblica le stesse entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
- 5.2 Safilo può effettuare le comunicazioni a CONSOB di cui al paragrafo 4.1, per conto dei Soggetti Rilevanti, in caso di previo accordo di tali Soggetti Rilevanti con Safilo (potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all'Allegato 4 della Procedura).

6. **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

- 6.1 Gli obblighi di comunicazione nei confronti di Safilo da parte dei Soggetti Rilevanti si intendono assolti mediante compilazione e tempestivo invio del modello di cui al Regolamento 2016/523 alla Funzione Affari Legali e Societari (tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: katia.buja@safilo.com, valentina.russo@safilo.com o margaret.manente@safilo.com, ovvero consegna a mano).
- 6.2 Gli obblighi di comunicazione nei confronti di CONSOB si considerano assolti da parte dei Soggetti Rilevanti (ovvero da Safilo, in presenza di accordo con la stessa) mediante invio del modello di cui al Paragrafo 6.1 tramite PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o via messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario: “*Ufficio Informazione Mercati*” e indicando all'inizio dell'oggetto “*MAR Internal Dealing*”.
- 6.3 Gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico si considerano assolti da parte di Safilo mediante invio dei modelli di comunicazione al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“**SDIR**”) e pubblicazione dei medesimi sul proprio sito internet ad opera della Funzione *Investor Relations*.

7. **ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA**

- 7.1 La Funzione Affari Legali e Societari è tenuta:
- a. a dare informativa ai Soggetti Rilevanti della loro avvenuta identificazione come tali e dei relativi obblighi, ivi incluso l'obbligo, in capo a tali Soggetti Rilevanti, di fornire adeguata informativa alle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi degli obblighi a carico di questi ultimi;

- b. a ricevere, gestire, comunicare a CONSOB e diffondere al pubblico le informazioni previste dalla Procedura;
 - c. a redigere e aggiornare l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.
- 7.2 La Funzione Affari Legali e Societari ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere alla Funzione Affari Legali e Societari tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini della Procedura.
8. **LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI**
- 8.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che Safilo è tenuta a rendere pubblici secondo le regole del Mercato Telematico Azionario o secondo il diritto italiano ("**Black Out Period**"). Tale disciplina non si applica ai resoconti trimestrali resi pubblici dalla Società su base volontaria.
- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione di Safilo, in base ai criteri e alle prescrizioni di cui agli Articoli 8 e 9 del Regolamento 2016/522, può autorizzare l'effettuazione di operazioni durante un *Black Out Period*:
- a. in presenza di condizioni eccezionali (ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento 2016/522), quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; ovvero
 - a. in ragione delle caratteristiche della negoziazione (ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento 2016/522), nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora, operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 8.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha comunque la facoltà di disciplinare eventuali ulteriori ipotesi di divieto o limitazione al compimento delle operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

9. MODIFICHE DELLA PROCEDURA

9.1 Il Presidente e l'Amministratore Delegato sono autorizzati, in via disgiunta tra loro, ad apportare alla Procedura le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti normativi o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di Safilo.

10. EFFICACIA E SANZIONI

10.1 L'inosservanza della Procedura comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel TUF. Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di Safilo, l'inosservanza della Procedura costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

10.2 L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle Autorità preposte non pregiudica per Safilo la possibilità di rivalersi nei confronti dei Soggetti Rilevanti per ogni conseguenza pregiudizievole, in aggiunta alle sanzioni disciplinari eventualmente applicate.

10.3 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate.

ALLEGATO 1
ELENCO NON TASSATIVO DI OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE

Le operazioni oggetto di comunicazione includono, in via esemplificativa:

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b. l'accettazione o l'esercizio di diritti di opzione su azioni Safilo, compresi diritti di opzione concessi ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di tali diritti di opzione;
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari comprendenti azioni Safilo o l'esercizio di tali contratti;
- d. le operazioni in strumenti derivati correlati ad azioni Safilo o in altri strumenti finanziari collegati a tali strumenti derivati, comprese le operazioni con regolamento in denaro;
- e. l'adesione a contratti per differenza correlati ad azioni Safilo;
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti su azioni Safilo, comprese le opzioni *put e call*, e di *warrant*;
- g. la sottoscrizione di aumenti di capitale di Safilo o di titoli di credito emessi della stessa;
- h. le operazioni in strumenti derivati e su strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j. la conversione automatica o non automatica di azioni Safilo o di strumenti finanziari rispettivamente in altri strumenti finanziari o in azioni Safilo, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k. le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute, comprendenti azioni Safilo;
- l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, correlati a o comprendenti azioni Safilo;
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'Articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE, che investano in azioni Safilo;
- n. le operazioni su azioni Safilo effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;

- o. le operazioni su azioni Safilo effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito di Safilo o strumenti derivati correlati ad azioni Safilo o su altri strumenti finanziari collegati a tali strumenti derivati;
- q. la cessione in garanzia di strumenti finanziari da parte o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, salvo il caso di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti o di Persone Strettamente Legate, anche quando è esercitata la discrezionalità; le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- s. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, come disciplinate dalla Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- 1) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui al punto (i) o (ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

ALLEGATO 2(A)

COMUNICAZIONE DI IDENTIFICAZIONE QUALE SOGGETTO RILEVANTE

Ai sensi della Procedura *Internal Dealing* per i Soggetti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la “**Procedura**”) allegata alla presente, Safilo comunica (i) l’identificazione quale Soggetto Rilevante e (ii) l’applicazione degli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura, ivi incluso l’obbligo di fornire adeguata informativa alle Persone Strettamente Legate degli obblighi a carico di questi ultimi. Per qualsiasi chiarimento riguardo alla Procedura si prega di contattare la Funzione Affari Legali Societari.

I dati personali forniti sono raccolti e trattati da Safilo in conformità all’informativa sul trattamento dati personali a Lei già fornita, nonché in conformità alla normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Reg. 2016/679/EU (GDPR).

ALLEGATO 2(B)

IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

La presente comunicazione deve essere restituita completata e firmata alla Funzione Affari Legali e Societari.

Il/La sottoscritto/a [●], nella sua qualità di Soggetto Rilevante, comunica a Safilo l’elenco delle Persone Strettamente Legate allo stesso:

- NOME [●], COGNOME [●], LUOGO E DATA DI NASCITA [●], INDIRIZZO [●]
- NOME [●], COGNOME [●], LUOGO E DATA DI NASCITA [●], INDIRIZZO [●]

[in alternativa]

Il/La sottoscritto/a [●], nella sua qualità di Soggetto Rilevante, comunica a Safilo che non vi sono persone qualificabili come Persone Strettamente Legate allo/a stesso/a.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE DI IDENTIFICAZIONE QUALE PERSONA STRETTAMENTE LEGATA

Ai sensi della Procedura *Internal Dealing* per i Soggetti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la “**Procedura**”) allegata alla presente, nella mia qualità di Soggetto Rilevante, ti comunico che, essendo tu:

- A. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- B. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- C. un parente con cui condivido la stessa abitazione da almeno un anno; o
- D. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione sono rivestite da me o da una persona di cui ai precedenti punti A., B. o C., o direttamente o indirettamente controllata da me o da una persona di cui ai precedenti punti A., B. o C., o costituita a beneficio mio o di una persona di cui ai precedenti punti A., B. o C., o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti ai miei ovvero a quelli di una persona di cui ai precedenti punti A., B. o C.,

ti qualifichi come Persona Strettamente Legata a me e, pertanto, sei soggetto gli obblighi di cui alla Procedura, che dichiaro di conoscere per averne ricevuta copia da me.

La presente comunicazione deve essere firmata per accettazione dalla Persona Strettamente Legata e restituita al Soggetto Rilevante.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____

ALLEGATO 4

MODULO DI RICHIESTA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING* PER I SOGGETTI RILEVANTI DA PARTE DI SAFILO GROUP S.P.A.

Safilo Group S.p.A.

All'attenzione della Funzione Affari Legali e Societari

[via mail / consegnata a mani]

Il/La sottoscritto/a [●], [nato/a a [●]], residente in [●], Via [●] / [●], nella sua qualità di legale rappresentante di [●], con sede legale in [●], Via [●], vista la Procedura *Internal Dealing* per i Soggetti Rilevanti di Safilo Group S.p.A. (la "**Procedura**"), preso atto di essere incluso tra i Soggetti Rilevanti (come definiti nella Procedura)

RICHIEDO

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione a CONSOB previsti dall'Articolo 19 del Regolamento UE 596/2014 e dalla Procedura sia svolto da Safilo Group S.p.A. per mio conto.

A tale fine, mi impegno a comunicare alla Funzione Affari Legali Societari, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura, le operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Safilo Group S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura.

(Luogo e Data) _____

(Firma) _____